

ALLEGATO A

Schema di Convenzione tra Regione del Veneto e I.N.P.S. per la tutela della disabilità da patologie oncologiche dei pazienti in cura o ricoverati presso le strutture sanitarie delle Aziende U.L.S.S. del Veneto, dell'Azienda Ospedale Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'Istituto Oncologico Veneto in relazione alle domande di prestazioni in materia assistenziale erogabili da I.N.P.S., avente ad oggetto "Estensione della tutela della disabilità dei pazienti oncologici mediante l'adozione del certificato oncologico introduttivo".

L'anno 2021 , il giorno	del mese	di,	con la presente Convenzione	е
		tra		

I.N.P.S. Direzione Regionale Veneto, codice fiscale 80078750587 e partita IVA 02121151001, con sede in Venezia, in seguito chiamata più brevemente I.N.P.S. o, congiuntamente alla Regione, "le *Parti"*, rappresentata per il presente atto dal Direttore Regionale *pro-tempore* per il Veneto, dott......, domiciliato per la carica presso la Sede Regionale, sita in Venezia, Dorsoduro 3500/D;

e

Regione dei Veneto, codice fiscale 80007580279 e partita IVA 02392630279, in seguito chiamata più brevemente Regione o, congiuntamente a I.N.P.S. "le Parti", rappresentata per il presente atto dal dott................................., sita in Venezia,;

di seguito congiuntamente denominate "le Parti";

PREMESSO CHE

l'art. 117, comma 3, della Carta Costituzionale Italiana statuisce che nelle materie di competenza concorrente, tra cui la tutela della salute, spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali mentre alle Regioni è ascritta (art. 117, comma 4) la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari e sociali;

il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., all'art. 2, comma 1, prevede che "Le linee dell'organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute, i criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie, rientrano nella competenza delle Regioni";





1

I.N.P.S. eroga prestazioni socio-assistenziali a favore dei pazienti con patologie oncologiche che ne hanno diritto;

la Legge 9 marzo 2006 n. 80 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 10 gennaio 2006 n. 4, all'articolo 6, comma 3-bis, stabilisce che "l'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche è effettuato dalle Commissioni Mediche di cui all'art. 1 della Legge 15 ottobre 1990 n.295, ovvero dall'art.4 della Legge 5 febbraio 1992, n.104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per ii godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della Commissione Medica Periferica di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n.295 di sospendere gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti";

la Legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 all'art. 20, comma 6, prevedeva la nomina, a cura del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con ii Ministro dell'Economia e delle Finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, approvate dal Ministro della Sanità con Decreto del 5 febbraio 1992, e successivamente rettificate con Decreto dello stesso Ministro della Sanità del 14 giugno 1994 e che, ad oggi, dette tabelle non sono state ancora aggiornate;

I.N.P.S., nell'anno 2012, ha emanato proprie "Linee guida per la valutazione degli stati invalidanti" (pubblicate sul sito intranet I.N.P.S - Coordinamento Medico Legale) le quali per le patologie neoplastiche, prevedono la stratificazione in cinque classi di crescerite gravità sulla base di criteri clinico-prognostici aggiornati ed elaborati, per ciascuna delle principali neoplasie, in collaborazione con A.I.O.M. (Associazione Italiana Oncologi Medici);

I.N.P.S.- per i pazienti oncologici e per l'avvio del processo di accertamento del loro stato di invalidità - ha rilasciato in procedura telematizzata il "certificato oncologico introduttivo", la cui compilazione e trasmissione è riservata, previa acquisizione di apposita abilitazione all'accesso alla certificazione telematica I.N.P.S., ai medici specialisti in oncologia che hanno in cura ii paziente;

la regolare compilazione del "certificato oncologico introduttivo" da parte degli oncologi permette indubbi vantaggi in termini di appropriatezza, equità, omogeneità delle valutazioni ed adeguatezza delle previsioni di revisione sull'intero territorio nazionale, nonché di celerità dell'accertamento fornendo alla Commissione tutti gli elementi necessari per la propria valutazione, escludendo, quindi, ulteriori accertamenti specialistici o richieste di documentazione integrativa (cartelle cliniche, esami istologici o strumentali);

I.N.P.S., allo scopo di costituire la più ampia platea dei clinici oncologi "certificatori", ritiene utile avvalersi della collaborazione di Regione del Veneto e delle Strutture

2





Sanitarie operanti sul territorio regionale, al fine di sensibilizzare i medici oncologi dipendenti da tali Strutture a rilasciare gratuitamente al malato il "certificato oncologico introduttivo";

al fine di realizzare quanto previsto nel presente Schema di Convenzione, le Parti si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come emendato dal Decreto Legislativo n. 101/2018, e nel Regolamento UE 2016/679, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

CONSIDERATO CHE

il "certificato oncologico introduttivo" permette di velocizzare le istruttorie legate al riconoscimento degli stati invalidanti, atteso che la sua attenta e regolare compilazione, da parte degli oncologi, permette indubbi vantaggi in termini di appropriatezza, equità, omogeneità delle valutazioni e adeguatezza delle previsioni di revisione sull'intero territorio nazionale, nonché di celerità dell'accertamento fornendo alla competente Commissione Medica tutti gli elementi necessari per la propria valutazione ed escludendo la necessità di ulteriori successivi accertamenti specialistici o richieste di documentazione integrativa (cartelle cliniche, esami istologici o strumentali);

i pazienti oncologici, che vivono una indubbia condizione di fragilità, potranno beneficiare così non solo dell'immediata attivazione dell'iter per l'accertamento dell'invalidità civile ma anche della gratuita del "certificato oncologico introduttivo", ottenendo un risparmio in termini economici ma anche il mancato disagio per l'attivazione del predetto iter accertativo;

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

le Parti concordano di regolare e sviluppare l'attività di collaborazione necessaria per semplificare le procedure di accesso all'accertamento dell'invalidità per i pazienti oncologici e per la concessione dei consequenti benefici, nei termini sequenti.

Art. 1 - Finalità della Convenzione

La collaborazione tra le Parti è finalizzata alla tutela della disabilità da patologie oncologiche dei pazienti in cura o ricoverati presso le Strutture Sanitarie aderenti alla presente Convenzione, con riferimento alle domande di prestazioni in materia assistenziale erogabili da I.N.P.S.

Art. 2 - Impegni delle parti

Le Strutture Sanitarie si impegnano a sensibilizzare i medici oncologi propri dipendenti affinché partecipino all'iniziativa volta alla certificazione, a titolo gratuito, tramite il

3





modello "certificato introduttivo oncologico" già previsto nelle procedure informatiche I.N.P.S., dello stato di malattia oncologica del paziente che hanno in cura.

Le Strutture Sanitarie garantiscono l'avvio delle procedure necessarie per la formazione dei medici oncologi dipendenti all'uso della procedura telematica per ii rilascio del "certificato oncologico introduttivo".

L'I.N.P.S. si impegna a programmare ed effettuare presso le Strutture Sanitarie coinvolte, con proprio personale medico, amministrativo e informatico, una o più giornate di formazione dedicate a fornire informazioni sull'uso della specifica procedura telematica in favore dei medici oncologi in servizio presso le citate Strutture e individuati come operatori del "certificato oncologico introduttivo".

Art. 3 - Referenti della collaborazione

Per la corretta applicazione di quanto previsto nella presente Convenzione ciascuna Parte individuerà i propri responsabili.

I riferimenti relativi ai Responsabili delle singole Strutture interessate saranno oggetto di apposito scambio di note tra le Parti.

Art. 4 - Adempimenti in materia di dati personali

Al fine dello svolgimento di quanto previsto nella presente Convenzione, le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizi[®]oni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e nel Decreto Legislativo n.196/2003, così come emendato dal Decreto Legislativo n.101/2018, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. Le Parti, inoltre, dichiarano che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del presente Atto sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

Art. 5 - Oneri

Dalla presente Convenzione non derivano per i soggetti firmatari oneri conseguenti all'attuazione.



Art. 6 - Durata

La Convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle Parti, con validità per un periodo di diciotto mesi e potrà essere rinnovata per lo stesso periodo, su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di note via PEC.

L'eventuale recesso di una o più Parti dovrà essere comunicato a mezzo PEC con un preavviso minimo di un mese.

REGIONE DEL VENETO	INPS - DIREZIONE REGIONALE VENETO		
Il presente atto viene sottoscritto, per acc adesione, dai Direttori Generali delle Azi Ospedale Università di Padova, dall'Aziend Verona e dell'Istituto Oncologico Veneto, nel predette Aziende.	ende U.L.S.S. del Veneto, dell'Azienda a Ospedaliera Universitaria Integrata di		
AULSS n. 1 Dolomiti			
AULSS n. 2 Marca Trevigiana			
AULSS n 3 Serenissima			
AULSS n. 4 Veneto Orientale			
AULSS n. 5 Polesana			
AULSS n. 6 Euganea			
AULSS n. 7 Pedemontana			
AULSS n. 8 Berica			
AULSS n. 9 Scaligera			
Azienda Ospedale Università Padova			
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata V	/erona		
Istituto Oncologico Veneto			

Documento firmato digitalmente



